



**COMUNE DI ARDEA**  
Città Metropolitana di Roma Capitale

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**n. 29 del 11-07-2023**

**OGGETTO:** REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI (TASSA RIFIUTI) -  
AGGIORNAMENTO

L'anno duemilaventitrè il giorno undici del mese di Luglio alle ore 15:00 e seguenti, presso l'aula consiliare "Sandro Pertini" sita in Via Laurentina al Km 31,00 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge in sessione straordinaria in prima convocazione e in seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, all'appello risultano:

<b>N</b>	<b>Cognome Nome</b>	<b>Presenza</b>	<b>N</b>	<b>Cognome Nome</b>	<b>Presenza</b>
1	CREMONINI MAURIZIO	Presente	14	GIOVANNELLI GIOVANNI	Presente
2	GIORDANI FRANCESCO	Presente	15	ANASTASIO ANTONIO	Presente
3	IACOANGELI MAURO	Presente	16	LEONI ELEONORA	Presente
4	NEOCLITI RAFFAELLA	Presente	17	ROSSI GIANCARLO	Assente
5	LUDOVICI EDELVAIS	Presente	18	LUDOVICI CALLIOPE	Presente
6	MONTESI ALBERTO	Presente	19	ERRIU SIMONE	Presente
7	COFANO ANTONIA	Presente	20	CARATELLI SANDRO	Presente
8	SARRECCHIA DAVIDE	Presente	21	VOLANTE CASSANDRA	Assente
9	MONTESI MAURICE	Presente	22	MARI ALESSANDRO	Assente

10	MICOLI EMANUELA	Presente	23	TEDESCO ROBERTA	Assente
11	ORTOLANI VERONICA	Presente	24	VITA LUCA	Presente
12	ROMA RICCARDO	Presente	25	MARTINELLI NIKO	Presente
13	MARCUCCI FRANCO	Presente			

**PRESENTI: 21 - ASSENTI: 4**

Assume la Presidenza il SIG. FRANCESCO GIORDANI in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Estero, Ferrante, Quartuccio, Centore, Orakian, Bardi.

Presenzia il dirigente dell'Area 2 Economico – Finanziaria, dott.Floridi.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente dà la parola all'Assessore Ferrante che relaziona nel merito.

Intervengono i Consiglieri:

Neoclitì

Iacoangeli

Martinelli

Dialettica con il Dirigente dott. Floridi

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Richiamata** la delibera di Consiglio comunale n. 34 del 30.06.2021 con la quale è stato approvato il Regolamento TARI;

**Richiamata** la delibera di Consiglio comunale n. 48 del 30.07.2021 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Regolamento TARI;

**Considerato** che :

- con la delibera 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/rif ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza – che tipicamente sono identificati nei Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI – a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022);
- L'art. 2 del TQRIF precisa che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni regolatorie tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono. Nel testo della delibera, inoltre, ARERA richiama l'art. 2, comma 37 della legge

481/1995, il quale dispone che le determinazioni dell’Autorità in materia di definizione dei livelli di qualità “costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio”.

- Il recepimento della delibera ARERA deve rispettare i due principi cardini: a) di dare prevalenza, in caso di contrasto, alla disciplina speciale tributaria; b) il rispetto dell’autonomia organizzativa del Comune, che impone di dare attuazione alla delibera 15/2022 nei limiti in cui il recepimento sia possibile, data l’organizzazione comunale.

**Ritenuto necessario** provvedere all’aggiornamento del regolamento TARI per il recepimento della delibera 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/rif ARERA con aggiornamento e/o inserimento dei seguenti articoli:

NR. ARTICOLO	REGOLAMENTO IN VIGORE	REGOLAMENTO AGGIORNATO
<p><b>Art. 20 Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</b></p>	<p>1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:</p> <p>a. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo occupate da soggetti che risiedono all’estero per più di sei mesi all’anno. Per ottenere la riduzione, nella denuncia deve essere dichiarato esplicitamente di non voler cedere in locazione o in comodato a terzi l’abitazione indicata, e di essere iscritti all’ A.I.R.E. oppure indicare una dichiarazione del Consiglio o del Ministero Affari Esteri che attesti l’effettivo soggiorno all’estero. Riduzione del 66%</p> <p>b. Abitazioni, facenti parte della costruzione rurale, occupate a titolo principale da coltivatori diretti regolarmente iscritti. Per ottenere la riduzione, è necessario allegare alla domanda, l’iscrizione all’albo dei coltivatori diretti di uno degli occupanti dell’abitazione ed il certificato del catasto, attestante che l’edificio in questione è la parte abitativa di una costruzione rurale. Riduzione del 20%</p> <p>c. Abitazioni, con un unico occupante che abbia compiuto 65 anni alla data del 31-12 dell’anno precedente la richiesta e che risieda anagraficamente nell’immobile. Riduzione del 20%.</p> <p>2. Le riduzioni di cui ai punti precedenti sono riconosciute al contribuente a seguito della presentazione all’Ufficio Tributi da parte del medesimo della relativa domanda, e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa (D.P.R n. 445/2000) e successive modifiche ed</p>	<p>1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:</p> <p>a. Abitazioni occupate da soggetti che risiedono all’estero per più di sei mesi all’anno. Per ottenere la riduzione, nella denuncia deve essere dichiarato esplicitamente di non voler cedere in locazione o in comodato a terzi l’abitazione indicata, e di essere iscritti all’ A.I.R.E. oppure indicare una dichiarazione del Consiglio o del Ministero Affari Esteri che attesti l’effettivo soggiorno all’estero. Per tale tipologia di utenza si applica una riduzione del 66% sulla parte variabile.</p> <p>b. Abitazioni, facenti parte della costruzione rurale, occupate a titolo principale da coltivatori diretti regolarmente iscritti. Per ottenere la riduzione, è necessario allegare alla domanda, l’iscrizione all’albo dei coltivatori diretti di uno degli occupanti dell’abitazione ed il certificato del catasto, attestante che l’edificio in questione è la parte abitativa di una costruzione rurale. Per tale tipologia di utenza si applica una riduzione del 20% sulla parte variabile.</p> <p>c. Abitazioni, con un unico occupante che abbia compiuto 65 anni alla data del 31-12 dell’anno precedente la richiesta e che risieda anagraficamente nell’immobile. Per tale tipologia di utenza si applica una riduzione del 20% sulla parte variabile.</p> <p>d. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale. Per ottenere la riduzione è necessario dichiarare nella denuncia di iscrizione o variazione lo stato di non residente. Per tale tipologia di utenza si applica una riduzione del 10% sulla parte variabile.</p>

	<p>integrazioni attestanti la sussistenza di tutte le condizioni richieste, fatte salve le disposizioni di cui all'atto 66, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 507/93. La dichiarazione suddetta si intende valida anche per gli anni successivi, a meno che non intervengano variazioni nelle condizioni per l'applicazione delle agevolazioni, nel qual caso l'interessato ha l'obbligo di denunciare all'Ufficio Tributi, entro 60 giorni, il venir meno delle condizioni dell'applicazioni della tariffa ridotta; in difetto si provvederà al recupero del tributo e saranno applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione. Ad ogni modo, ogni tre anni l'interessato ha l'obbligo di ripetere la richiesta di agevolazione ripresentando la documentazione relativa.</p> <p>3. Le riduzioni vanno richieste, di norma, entro il 31 marzo per poter usufruire delle agevolazioni per l'anno in corso; se presentate successivamente a tale data hanno effetto per l'anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione contenente gli elementi necessari al computo della riduzione stessa.</p> <p>4. Per l'anno d'imposta 2020, considerata l'eccezionalità delle circostanze dovute all'emergenza Covid 19, il termine per la presentazione delle riduzioni viene posticipato al 30 giugno 2020, con i medesimi effetti di cui al comma 3, in caso di istanza tardiva. Anche per il 2021, visto il perdurare dell'emergenza epidemiologica, il termine per la presentazione delle riduzioni sopra previste viene posticipato al 31 luglio 2021, con i medesimi effetti di cui al comma 3, in caso di istanza tardiva.</p>	<p>2. Le riduzioni di cui ai punti precedenti sono riconosciute al contribuente a seguito della presentazione all'Ufficio Tributi da parte del medesimo della relativa domanda, e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa (D.P.R. n. 445/2000) e successive modifiche ed integrazioni attestanti la sussistenza di tutte le condizioni richieste, fatte salve le disposizioni di cui all'atto 66, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 507/93. La dichiarazione suddetta si intende valida anche per gli anni successivi, a meno che non intervengano variazioni nelle condizioni per l'applicazione delle agevolazioni, nel qual caso l'interessato ha l'obbligo di denunciare all'Ufficio Tributi, entro 60 giorni, il venir meno delle condizioni dell'applicazioni della tariffa ridotta; in difetto si provvederà al recupero del tributo e saranno applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione. Ad ogni modo, ogni tre anni l'interessato ha l'obbligo di ripetere la richiesta di agevolazione ripresentando la documentazione relativa.</p> <p>3. Le riduzioni vanno richieste, di norma, entro il 31 agosto per poter usufruire delle agevolazioni per l'anno in corso; se presentate successivamente a tale data hanno effetto per l'anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione contenente gli elementi necessari al computo della riduzione stessa.</p>
<p><b>Art. 22 bis – Agevolazioni straordinarie emergenza Covid</b></p>		<p>Eliminato</p>
<p><b>Art. 28 – Riscossione</b></p>	<p>1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 1, commi 690 e 691 della L 147/2013 e succ.mod.ni, ovvero tramite altre modalità di pagamento secondo le norme vigenti o quanto determinato dal Dirigente del settore interessato, al fine di facilitare gli adempimenti da parte dei contribuenti. Ai sensi del Decreto Semplificazioni n.76/2020 entro il 28/02/2021 deve essere garantita la modalità di pagamento tramite canale PagoPa.</p> <p>2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento</p>	<p>1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 1, commi 690 e 691 della L 147/2013 e succ.mod.ni, ovvero tramite altre modalità di pagamento secondo le norme vigenti o quanto determinato dal Dirigente del settore interessato, al fine di facilitare gli adempimenti da parte dei contribuenti. Ai sensi del Decreto Semplificazioni n.76/2020 entro il 28/02/2021 deve essere garantita la modalità di pagamento tramite canale PagoPa.</p> <p>2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento</p>

deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e dalla Deliberazione ARERA n. 444 del 30/10/2019 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente, nonché essere disponibile per il download e la stampa su apposite sezioni del portale del Comune di Ardea.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate, aventi cadenza bimestrale, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 688, dell'art 1, della L. 27 dicembre n. 147 e dall'art. 13, comma 15ter, DL 201/2011, scadenti, se non diversamente stabilito, nei mesi di giugno, settembre e dicembre dell'anno di competenza. La Giunta Comunale, in circostanze straordinarie e/o urgenti, può stabilire con propria deliberazione differenti o ulteriori termini di scadenza per il pagamento del tributo. Il versamento in unica soluzione è sempre ammesso entro la scadenza della prima rata. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.  
L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze il Comune provvede alla notifica di un avviso di accertamento, contenente le somme da versare entro il termine ivi indicato, con le sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora. Al perdurare dell'omesso versamento si procederà alla riscossione coattiva secondo quanto indicato al successivo art. 31 ovvero ad altre forme di recupero del credito secondo quanto stabilito dal Dirigente del Servizio che ne assicuri maggiore efficienza e tempestività.

deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e dalla Deliberazione ARERA n. 444 del 30/10/2019 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente, nonché essere disponibile per il download e la stampa su apposite sezioni del portale del Comune di Ardea.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate, aventi cadenza bimestrale, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 688, dell'art 1, della L. 27 dicembre n. 147 e dall'art. 13, comma 15ter, DL 201/2011. La Giunta Comunale, in circostanze straordinarie e/o urgenti, può stabilire con propria deliberazione differenti o ulteriori termini di scadenza per il pagamento del tributo. Il versamento in unica soluzione è sempre ammesso entro la scadenza della prima rata. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.  
L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze il Comune provvede alla notifica di un avviso di accertamento, contenente le somme da versare entro il termine ivi indicato, con le sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora. Al perdurare dell'omesso versamento si procederà alla riscossione coattiva secondo quanto indicato al successivo art. 31 ovvero ad altre forme di recupero del credito secondo quanto stabilito dal Dirigente del Servizio che ne assicuri maggiore efficienza e tempestività.

**Art. 29 –  
Dichiarazione**

- I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
  3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi di qualsiasi delle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, tranne diversa disposizione di legge. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, o PEC allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale o alla data di trasmissione con regolare rapporto di avvenuta consegna nel caso di invio a mezzo PEC.
  4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo.
  5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
    - d. Utenze domestiche
      - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, l'indirizzo di posta elettronica;
      - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
      - c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
      - d. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
      - e. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

- Il soggetto passivo, di cui all'Art. 4, ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. La dichiarazione iniziale deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio dell'occupazione e comunque al massimo entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello nel quale l'occupazione, la detenzione o il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati dal Comune.
  3. La dichiarazione deve essere presentata:
    - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
    - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge ovvero dal presidente/rappresentante;
    - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
  4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
  5. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
  6. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
  7. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi di qualsiasi delle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, tranne diversa disposizione di

- f. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

- Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
- h. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. Le dichiarazioni di cui al precedente comma devono essere corredate dalla documentazione idonea a comprovare il titolo di possesso (contratti di locazione, comodato, proprietà, ecc.), nonché di ogni altra ulteriore documentazione richiesta dall'ufficio ai fini istruttori.
7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare il termine del possesso o detenzione e a tal fine deve essere corredata della necessaria documentazione (atto di vendita, risoluzione contrattuale, ecc.). In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di cui al comma 4, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di accertamento d'ufficio.

legge. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, o PEC allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale o alla data di trasmissione con regolare rapporto di avvenuta consegna nel caso di invio a mezzo PEC.

Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

a. Utenze domestiche

- Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

b. Utenze non domestiche

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;

Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine previsto dal comma 4.

9. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti.

- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;

8. Le dichiarazioni di cui al precedente comma devono essere corredate dalla documentazione idonea a comprovare il titolo di possesso (contratti di locazione, comodato, proprietà, ecc.), nonché di ogni altra ulteriore documentazione richiesta dall'ufficio ai fini istruttori.

9. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare il termine del possesso o detenzione e a tal fine deve essere corredata della necessaria documentazione (atto di vendita, risoluzione contrattuale, ecc.). In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di cui al comma 4, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di accertamento d'ufficio.

10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine previsto dal comma 4.

11. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti.

11. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in

		<p>relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti.</p> <p>12. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini sopra, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.</p> <p>13. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.</p> <p>14. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).</p> <p>15. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.</p> <p>16. Le richieste di variazione del servizio che comportano una modifica dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se è presentata entro il termine 30 aprile dell'anno in corso, ovvero dalla data di presentato avranno effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo nel caso la presentazione avvenga successivamente al 30 aprile.</p>
<p><b>Art. 30 – Versamento della tassa</b></p>		<p>1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ;</li> <li>• attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);</li> </ul> <p>2. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in</p>

corso d'anno della tassa, potranno essere conteggiate nella tassa relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

3. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato così come stabilito con delibera consiliare di ciascun anno. Le rate aventi almeno 2 rate semestrali, o in unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro [in mancanza il limite è di 12 euro]. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche

		<p>dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.</p> <p>7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel presente regolamento, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>
<p><b>Art. 31 – Rimborsi e compensazioni</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.</li> <li>2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.</li> <li>3. Il contribuente che ha diritto al rimborso delle somme versate può chiedere per il medesimo tributo la compensazione per le annualità successive, mediante presentazione di apposita istanza; in tal caso il Comune risponde entro il termine di cui al punto precedente, trascorso il qual termine l'istanza si intenderà rifiutata.</li> <li>4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori a 12,00 euro.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.</li> <li>2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.</li> <li>3. Il contribuente che ha diritto al rimborso delle somme versate può chiedere per il medesimo tributo la compensazione per le annualità successive, mediante presentazione di apposita istanza; in tal caso il Comune risponde entro il termine di cui al punto precedente, trascorso il qual termine l'istanza si intenderà rifiutata.</li> <li>4. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui nel seguente regolamento, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi.</li> <li>5. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;</li> <li>b) i dati identificativi del contribuente: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il nome, il cognome e il codice fiscale;</li> <li>- la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;</li> <li>- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;</li> <li>- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>

- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

6. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 4.

7. Con riferimento alle richieste di cui al comma 3 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
- c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
- d) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso .

8. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile . Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 4, lett. b).

9. 6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite

		raccomandata A/R o posta elettronica certificata. 10. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori a 12,00 euro.
<b>ALLEGATO D – RIDUZIONI PERIODO EMERGENZIALE COVID-19 - ANNO2021</b>		Eliminato

**Visto** lo statuto dell'ente e il vigente regolamento di contabilità;

**Acquisito**, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000 il parere del Collegio dei Revisori dei Conti giusto verbale n. 88 del 19.05.2023, protocollo n. 42680 del 23.05.2023;

**Visto** il D. Lgs. 267/2000;

**Visti** i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Lascia la seduta il Consigliere Giovannelli.

Escono i Consiglieri:

Caratelli

Vita

Presenti: 18 – assenti: 7

Si procede a votazione palese con il seguente esito:

voti favorevoli:16

Voti contrari: 1 (Martinelli)

Astenuti: 1 (Leoni)

### **DELIBERA**

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di recepire la delibera 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/rif ARERA;
2. di aggiornare il Regolamento TARI, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con aggiornamento e/o inserimento dei seguenti articoli:

<b>NR. ARTICOLO</b>	<b>REGOLAMENTO IN VIGORE</b>	<b>REGOLAMENTO AGGIORNATO</b>
<b>Art. 20 Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</b>	1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:	1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:

- a. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo occupate da soggetti che risiedono all'estero per più di sei mesi all'anno. Per ottenere la riduzione, nella denuncia deve essere dichiarato esplicitamente di non voler cedere in locazione o in comodato a terzi l'abitazione indicata, e di essere iscritti all' A.I.R.E. oppure indicare una dichiarazione del Consiglio o del Ministero Affari Esteri che attesti l'effettivo soggiorno all'estero. Riduzione del 66%
  - b. Abitazioni, facenti parte della costruzione rurale, occupate a titolo principale da coltivatori diretti regolarmente iscritti. Per ottenere la riduzione, è necessario allegare alla domanda, l'iscrizione all'albo dei coltivatori diretti di uno degli occupanti dell'abitazione ed il certificato del catasto, attestante che l'edificio in questione è la parte abitativa di una costruzione rurale. Riduzione del 20%
  - c. Abitazioni, con un unico occupante che abbia compiuto 65 anni alla data del 31-12 dell'anno precedente la richiesta e che risieda anagraficamente nell'immobile. Riduzione del 20%.
2. Le riduzioni di cui ai punti precedenti sono riconosciute al contribuente a seguito della presentazione all'Ufficio Tributi da parte del medesimo della relativa domanda, e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa (D.P.R n. 445/2000) e successive modifiche ed integrazioni attestanti la sussistenza di tutte le condizioni richieste, fatte salve le disposizioni di cui all'atto 66, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 507/93. La dichiarazione suddetta si intende valida anche per gli anni successivi, a meno che non intervengano variazioni nelle condizioni per l'applicazione delle agevolazioni, nel qual caso l'interessato ha l'obbligo di denunciare all'Ufficio Tributi, entro 60 giorni, il venir meno delle condizioni dell'applicazioni della tariffa ridotta; in difetto si provvederà al recupero del tributo e saranno applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione. Ad ogni modo, ogni tre anni l'interessato ha l'obbligo di ripetere la richiesta di agevolazione ripresentando la documentazione relativa.
  3. Le riduzioni vanno richieste, di norma, entro il 31 marzo per poter usufruire delle agevolazioni per l'anno in corso; se presentate successivamente a tale data hanno effetto per l'anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione contenente gli elementi necessari al

- a. Abitazioni occupate da soggetti che risiedono all'estero per più di sei mesi all'anno. Per ottenere la riduzione, nella denuncia deve essere dichiarato esplicitamente di non voler cedere in locazione o in comodato a terzi l'abitazione indicata, e di essere iscritti all' A.I.R.E. oppure indicare una dichiarazione del Consiglio o del Ministero Affari Esteri che attesti l'effettivo soggiorno all'estero. Per tale tipologia di utenza si applica una riduzione del 66% sulla parte variabile.
  - b. Abitazioni, facenti parte della costruzione rurale, occupate a titolo principale da coltivatori diretti regolarmente iscritti. Per ottenere la riduzione, è necessario allegare alla domanda, l'iscrizione all'albo dei coltivatori diretti di uno degli occupanti dell'abitazione ed il certificato del catasto, attestante che l'edificio in questione è la parte abitativa di una costruzione rurale. Per tale tipologia di utenza si applica una riduzione del 20% sulla parte variabile.
  - c. Abitazioni, con un unico occupante che abbia compiuto 65 anni alla data del 31-12 dell'anno precedente la richiesta e che risieda anagraficamente nell'immobile. Per tale tipologia di utenza si applica una riduzione del 20% sulla parte variabile.
  - d. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale. Per ottenere la riduzione è necessario dichiarare nella denuncia di iscrizione o variazione lo stato di non residente. Per tale tipologia di utenza si applica una riduzione del 10% sulla parte variabile.
2. Le riduzioni di cui ai punti precedenti sono riconosciute al contribuente a seguito della presentazione all'Ufficio Tributi da parte del medesimo della relativa domanda, e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa (D.P.R n. 445/2000) e successive modifiche ed integrazioni attestanti la sussistenza di tutte le condizioni richieste, fatte salve le disposizioni di cui all'atto 66, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 507/93. La dichiarazione suddetta si intende valida anche per gli anni successivi, a meno che non intervengano variazioni nelle condizioni per l'applicazione delle agevolazioni, nel qual caso l'interessato ha l'obbligo di denunciare all'Ufficio Tributi, entro 60 giorni, il venir meno delle condizioni dell'applicazioni della tariffa ridotta; in difetto si provvederà al recupero del tributo e saranno applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione. Ad ogni modo, ogni tre anni l'interessato ha l'obbligo di ripetere la richiesta di agevolazione ripresentando la

	<p>computo della riduzione stessa.</p> <p>4. Per l'anno d'imposta 2020, considerata l'eccezionalità delle circostanze dovute all'emergenza Covid 19, il termine per la presentazione delle riduzioni viene posticipato al 30 giugno 2020, con i medesimi effetti di cui al comma 3, in caso di istanza tardiva. Anche per il 2021, visto il perdurare dell'emergenza epidemiologica, il termine per la presentazione delle riduzioni sopra previste viene posticipato al 31 luglio 2021, con i medesimi effetti di cui al comma 3, in caso di istanza tardiva.</p>	<p>documentazione relativa.</p> <p>3. Le riduzioni vanno richieste, di norma, entro il 31 agosto per poter usufruire delle agevolazioni per l'anno in corso; se presentate successivamente a tale data hanno effetto per l'anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione contenente gli elementi necessari al computo della riduzione stessa.</p>
<b>Art. 22 bis – Agevolazioni straordinarie emergenza Covid</b>		Eliminato
<b>Art. 28 – Riscossione</b>	<p>1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 1, commi 690 e 691 della L 147/2013 e succ.mod.ni, ovvero tramite altre modalità di pagamento secondo le norme vigenti o quanto determinato dal Dirigente del settore interessato, al fine di facilitare gli adempimenti da parte dei contribuenti. Ai sensi del Decreto Semplificazioni n.76/2020 entro il 28/02/2021 deve essere garantita la modalità di pagamento tramite canale PagoPa.</p> <p>2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e dalla Deliberazione ARERA n. 444 del 30/10/2019 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente, nonché essere disponibile per il download e la stampa su apposite sezioni del portale del Comune di Ardea.</p> <p>3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate, aventi cadenza bimestrale, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 688, dell'art 1, della L. 27 dicembre n. 147 e dall'art. 13, comma 15ter, DL 201/2011, scadenti, se non diversamente stabilito, nei mesi di giugno, settembre e dicembre dell'anno di competenza. La Giunta Comunale, in circostanze straordinarie e/o urgenti, può stabilire con propria deliberazione differenti o ulteriori termini di scadenza per il pagamento del tributo. Il versamento in unica soluzione è sempre ammesso entro la scadenza della prima rata. Eventuali</p>	<p>1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 1, commi 690 e 691 della L 147/2013 e succ.mod.ni, ovvero tramite altre modalità di pagamento secondo le norme vigenti o quanto determinato dal Dirigente del settore interessato, al fine di facilitare gli adempimenti da parte dei contribuenti. Ai sensi del Decreto Semplificazioni n.76/2020 entro il 28/02/2021 deve essere garantita la modalità di pagamento tramite canale PagoPa.</p> <p>2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e dalla Deliberazione ARERA n. 444 del 30/10/2019 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente, nonché essere disponibile per il download e la stampa su apposite sezioni del portale del Comune di Ardea.</p> <p>3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate, aventi cadenza bimestrale, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 688, dell'art 1, della L. 27 dicembre n. 147 e dall'art. 13, comma 15ter, DL 201/2011. La Giunta Comunale, in circostanze straordinarie e/o urgenti, può stabilire con propria deliberazione differenti o ulteriori termini di scadenza per il pagamento del tributo. Il versamento in unica soluzione è sempre ammesso entro la scadenza della prima rata. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del</p>

	<p>conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.</p> <p>L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.</li> <li>5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.</li> <li>6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze il Comune provvede alla notifica di un avviso di accertamento, contenente le somme da versare entro il termine ivi indicato, con le sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora. Al perdurare dell'omesso versamento si procederà alla riscossione coattiva secondo quanto indicato al successivo art. 31 ovvero ad altre forme di recupero del credito secondo quanto stabilito dal Dirigente del Servizio che ne assicuri maggiore efficienza e tempestività.</li> </ol>	<p>tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.</p> <p>L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.</li> <li>5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.</li> <li>6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze il Comune provvede alla notifica di un avviso di accertamento, contenente le somme da versare entro il termine ivi indicato, con le sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora. Al perdurare dell'omesso versamento si procederà alla riscossione coattiva secondo quanto indicato al successivo art. 31 ovvero ad altre forme di recupero del credito secondo quanto stabilito dal Dirigente del Servizio che ne assicuri maggiore efficienza e tempestività.</li> </ol>
<p><b>Art. 29 – Dichiarazione</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.</li> <li>2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.</li> <li>3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi di qualsiasi delle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, tranne diversa disposizione di legge. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, o PEC allegando fotocopia del documento</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il soggetto passivo, di cui all'Art. 4, ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.</li> <li>2. La dichiarazione iniziale deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio dell'occupazione e comunque al massimo entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello nel quale l'occupazione, la detenzione o il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati dal Comune.</li> </ol>

d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale o alla data di trasmissione con regolare rapporto di avvenuta consegna nel caso di invio a mezzo PEC.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

#### Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- e. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

#### - Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
  - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
  - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
  - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- Indicazione dell'eventuale parte della

3. La dichiarazione deve essere presentata:

- a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge ovvero dal presidente/rappresentante;
- c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

5. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

6. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

7. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi di qualsiasi delle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, tranne diversa disposizione di legge. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, o PEC allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale o alla data di trasmissione con regolare rapporto di avvenuta consegna nel caso di invio a mezzo PEC.

Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

- a. Utenze domestiche

Generalità del contribuente, la residenza e il

- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
  - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
  - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
  - h. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. Le dichiarazioni di cui al precedente comma devono essere corredate dalla documentazione idonea a comprovare il titolo di possesso (contratti di locazione, comodato, proprietà, ecc.), nonché di ogni altra ulteriore documentazione richiesta dall'ufficio ai fini istruttori.
7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare il termine del possesso o detenzione e a tal fine deve essere corredata della necessaria documentazione (atto di vendita, risoluzione contrattuale, ecc.). In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di cui al comma 4, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di accertamento d'ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine previsto dal comma 4.
9. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti.

- codice fiscale;
- Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

b. Utenze non domestiche

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
  - Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
  - Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
  - Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
  - Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
  - Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
8. Le dichiarazioni di cui al precedente comma devono essere corredate dalla documentazione idonea a comprovare il titolo di possesso (contratti di locazione, comodato, proprietà, ecc.), nonché di ogni

altra ulteriore documentazione richiesta dall'ufficio ai fini istruttori.

9. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare il termine del possesso o detenzione e a tal fine deve essere corredata della necessaria documentazione (atto di vendita, risoluzione contrattuale, ecc.). In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di cui al comma 4, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di accertamento d'ufficio.
10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine previsto dal comma 4.
11. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti.
11. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti.
12. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini sopra, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
13. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
14. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di

		<p>locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).</p> <p>15. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.</p> <p>16. Le richieste di variazione del servizio che comportano una modifica dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se è presentata entro il termine 30 aprile dell'anno in corso, ovvero dalla data di presentato avranno effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo nel caso la presentazione avvenga successivamente al 30 aprile.</p>
<p><b>Art. 30 – Versamento della tassa</b></p>		<p>1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ;</li> <li>• attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);</li> </ul> <p>2. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tassa, potranno essere conteggiate nella tassa relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.</p> <p>3. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di</p>

ricevere il documento medesimo in formato elettronico. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato così come stabilito con delibera consiliare di ciascun anno. Le rate aventi almeno 2 rate semestrali, o in unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro [in mancanza il limite è di 12 euro]. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel presente regolamento, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

<p><b>Art. 31 – Rimborsi e compensazioni</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.</li> <li>2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.</li> <li>3. Il contribuente che ha diritto al rimborso delle somme versate può chiedere per il medesimo tributo la compensazione per le annualità successive, mediante presentazione di apposita istanza; in tal caso il Comune risponde entro il termine di cui al punto precedente, trascorso il qual termine l'istanza si intenderà rifiutata.</li> <li>4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori a 12,00 euro.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.</li> <li>2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.</li> <li>3. Il contribuente che ha diritto al rimborso delle somme versate può chiedere per il medesimo tributo la compensazione per le annualità successive, mediante presentazione di apposita istanza; in tal caso il Comune risponde entro il termine di cui al punto precedente, trascorso il qual termine l'istanza si intenderà rifiutata.</li> <li>4. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui nel seguente regolamento, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi.</li> <li>5. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;</li> <li>b) i dati identificativi del contribuente: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il nome, il cognome e il codice fiscale;</li> <li>- la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;</li> <li>- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;</li> <li>- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);</li> <li>- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;</li> <li>- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;</li> <li>- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>6. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 4.</li> <li>7. Con riferimento alle richieste di cui al comma 3 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli</li> </ul> </li> </ol>
--	---	---

		<p>importi addebitati;</p> <p>b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;</p> <p>b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;</p> <p>c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.</p> <p>d) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso .</p> <p>8. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile . Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 4, lett. b).</p> <p>9. 6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.</p> <p>10. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori a 12,00 euro.</p>
<p><b>ALLEGATO D – RIDUZIONI PERIODO EMERGENZIALE COVID-19 - ANNO2021</b></p>		<p>Eliminato</p>

3. di dare atto che il regolamento allegato entra in vigore dal 01.01.2023;

4. di demandare al Responsabile la pubblicazione del Regolamento sul sito internet istituzionale nella sezione amministrazione trasparente;

Stante l'urgenza, si procede a votazione palese con il seguente esito:

voti favorevoli:16

Voti contrari: 1 (Martinelli)

Astenuti: 1 (Leoni)

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134 D.Lgs. 267/2000;

#### **AREA 2 - AREA 2 - ECONOMICO - FINANZIARIA:**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Tecnica**.

Ardea 23-05-2023

**IL DIRIGENTE**  
DOTT. PIERLUIGI FLORIDI

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2000

- :

Il Dirigente dell'Area interessata, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Contabile**.

Ardea, 23-05-2023

**IL DIRIGENTE**  
DOTT. PIERLUIGI FLORIDI

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO

**IL PRESIDENTE**  
SIG. FRANCESCO GIORDANI

---

**CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il Segretario Generale, certifica che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;

è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005